



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

Settore Segreteria Generale

Proposta n. 12 / 2025

ORDINANZA SINDACALE N. 10 del 09/04/2025

OGGETTO:

PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO
RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA —
POSTICIPO DELLO SPEGNIMENTO AL 15 APRILE 2025

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n° 30 del 14.10.2024, con cui si disponeva la riduzione del periodo di esercizio per tutti gli impianti termici presenti sul territorio con definizione della durata dello stesso dal 22 ottobre 2024 all'8 aprile 2025;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 383 del 06.10.2022 che all'art. 1, comma 1, prevede che durante il periodo di funzionamento, nella stagione invernale 2022-2023, i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione;

DATO ATTO che:

- ⑩ la riduzione del periodo di accensione di cui al sopra richiamato comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche;
- ⑩ l'esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito per la Zona E), a cui appartiene il Comune di Desenzano del Garda, con i seguenti limiti: Zona E) : ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- ⑩ al di fuori del periodo di accensione di cui al punto precedente, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

CONSIDERATO che le previsioni meteo indicano fino al 15 aprile 2025 temperature minime variabili tra i 3° e i 13° senza che si verifichino sostanziali cambiamenti dal punto di vista meteorologico;

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra esposto, di disporre il posticipo di una settimana, vale a dire fino al 15 aprile compreso, dello spegnimento degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Desenzano del Garda;

DATO ATTO che la durata di accensione degli impianti non potrà essere superiore a n. 6 ore giornaliere;

VISTI :

- Il Regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;

- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- il DM n. 383 del 6/10/2022;
- lo Statuto del Comune di Desenzano del Garda;
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

la proroga del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Desenzano del Garda, posticipando lo spegnimento degli stessi al 15 aprile 2025 compreso, con durata di accensione degli impianti non superiore a n. 6 ore giornaliere.

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente Ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico Comunale, notificata al Settore Ecologia ed Ambiente e trasmessa, tramite i Servizi di Comunicazione, agli organi di stampa locali per assicurare l'immediata informazione alla popolazione ai sensi dell'art.5 - 2° comma – del D.P.R. n° 74/2013;

AVVISA

che contro il presente provvedimento è esperibile:

- ⑩ ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ⑩ ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Guido Malinverno

Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n.82/2005